



COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 93

4/09/2024

PALAZZO CHIGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 4 SETTEMBRE 2024

Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 4 settembre 2024, alle ore 18.27, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

.....

ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il decreto-legge consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all'immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all'archiviazione.

Complessivamente, pertanto, il provvedimento permetterà all'Italia una significativa riduzione del numero di procedure d'infrazione pendenti che consentirà di raggiungere il numero minimo storico di procedure pendenti e allinearsi alla media europea.

Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118), il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006), l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090), il completo

recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231), l'attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n. 2023/2056), la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279), il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022), la procedura in materia di diritto d'autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299). La decisione odierna, è il risultato anche del costruttivo e costante confronto con la Commissione europea.

Con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l'opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un'annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono l'estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l'obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027, la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l'assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l'essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

.....

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a quella europea.

1. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il regolamento amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all'utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla *Unità di informazione finanziaria* (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell'obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

Il testo normativo di adeguamento interviene in diversi ambiti.

- MERCATO DELL'ORO

Si modificano le definizioni di "oro da investimento", ricomprendendovi anche l'oro destinato a successiva lavorazione, e di "materiale d'oro" e si amplia il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all'UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo "valore soglia", precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l'obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Inoltre, si subordina l'esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.

Si modifica la disciplina inerente alle sanzioni in materia di attività professionale di commercio di oro e di dichiarazioni delle operazioni in oro.

- NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA

Si aggiornano le definizioni di "denaro contante", "valuta", "strumenti negoziabili al portatore", "carte prepagate", "denaro contante non accompagnato".

Si prevede che per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità - che sono alla base del sistema di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita da essa - non sia necessario ricorrere unicamente a sistemi informatici e che le citate informazioni possano essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.

In merito all'obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante (cosiddetto "denaro accompagnato") di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a fini di controllo.

Si attribuisce ad ADM e GDF il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il denaro contante, qualora taluno entri od esca dal territorio nazionale, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza dichiararlo all'ADM o qualora emergano indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminali.

Si statuisce che i controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l'utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all'adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell'ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.

Si dispone che lo scambio di informazioni tra l'ADM e la GDF e le omologhe autorità competenti degli Stati UE avvenga attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) e che, qualora emergano indizi di attività criminali correlate a denaro contante, che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE, le citate informazioni vengano trasmesse dall'ADM e dalla GDF anche alla Commissione UE, all'EPPO e (dalla sola GDF) ad EUROPOL.

Si interviene in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, incrementando le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta (per esempio, aumentando dal 15 al 30 per cento

l'importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro eccedenti i 10.000 euro, ma non i 40.000 euro) e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

.

2. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (decreto legislativo – esame preliminare)

Il regolamento introduce disposizioni concernenti la capacità di assorbimento delle perdite da parte dei grandi gruppi bancari di importanza sistemica, intervenendo in particolare sulla disciplina del calcolo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle banche di importanza sistemica globale.

Il decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina sulla determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili riferibile alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca d'Italia in modo tale che gli enti creditizi abbiano risorse proprie e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione degli strumenti di risoluzione, le perdite possano essere assorbite e sia ricostituito un coefficiente di capitale che consenta alle stesse di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività bancaria.

.

3. Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (decreto legislativo - esame preliminare)

Il testo dà attuazione all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), con il quale il Governo è stato delegato ad adottare le disposizioni

necessarie a garantire l'integrale adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, e assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell'ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 21, 24 e 27 della Costituzione, il provvedimento modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.

.....

FONDAZIONE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO DI PARMA

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un disegno di legge che apporta modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, strutturato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, e iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro prefettizio delle persone giuridiche.

Il testo indica gli scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto:

- la conservazione della Basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, di seguito denominata "Basilica", quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico;
- la tutela in ambito nazionale e internazionale del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali;
- la valorizzazione degli altri elementi del proprio patrimonio.

Scopo accessorio della Fondazione è l'attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.

Il disegno di legge individua gli organi della Fondazione nel presidente, nel consiglio generale composto da nove membri, oltre il presidente e nel collegio dei revisori dei conti e stabilisce che

sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione, il Vescovo della diocesi di Parma, il Sindaco di Parma, il Presidente della provincia, il rettore dell'Università e il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. A questi si aggiungono quattro membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo.

Infine, il disegno di legge prevede lo svolgimento, in continuità, dell'esercizio del culto cattolico nella Basilica salvaguardando la sua destinazione d'uso e dei beni in essa contenuti. Dispone inoltre in merito alla destinazione della Basilica e dei beni della Fondazione in essa contenuti, prevenendo che essi non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione dei beni e della Basilica non siano cessati in conformità al diritto canonico, ferme restando le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

.....

PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti decreti legislativi:

1. *Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR; Giustizia).*

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. *Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR; Ambiente e sicurezza energetica).*

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni parlamentari.

.....

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE

Approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2023-2025, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (decreto del Presidente della Repubblica)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha deliberato l'approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale per il triennio 2023-2025, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Programma statistico nazionale (PSN), previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, è l'atto attraverso il quale sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

Il PSN è predisposto dall'ISTAT, è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPESS.

.....

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 17 leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare:

1. la legge della Regione Veneto n. 16 del 16/07/2024, recante "Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026";
2. la legge della Regione Liguria n. 10 del 12/07/2024, recante "Proroga graduatorie servizio sanitario regionale";
3. la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 3 del 16/07/2024, recante "Riordino delle disposizioni in materia di finanza locale";
4. la legge della Regione Valle d'Aosta n. 10 del 16/07/2024, recante "Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)";
5. la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 1 del 24/07/2024, recante "Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2023";

6. la legge della Regione Lazio n. 11 del 26/07/2024, recante "Istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (istituzione della consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche";

7. la legge della Regione Lazio n. 15 del 29/07/2024, recante "Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di polizia locale) e successive modifiche".

•••••

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 18.55.